Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Ufficio	· I	I/T	***************************************
Posiz.	23/1		

OGGETTO: Decreto ministeriale 10 ottobre 2007. Decreto dirigenziale 5 febbraio 2008.

Norme di commercializzazione degli oli di oliva.

Circolare.

Agli Uffici periferici LORO SEDI

Agli Uffici I/D, I/A, I/T, III/T e IV/T <u>SEDE</u>

e p.c. Al Gabinetto dell'On. Ministro SEDE

Al Dipartimento delle politiche europee e internazionali SEDE

Al Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale SEDE

Alle Regioni a statuto ordinario e a statuto autonomo

LORO SEDI

Alle Province autonome di TRENTO e BOLZANO

Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Corso Vittorio Emanuele, 101 00186 ROMA

Alla CIA Confederazione Italiana Agricoltori Via Mariano Fortuny, 20 00196 ROMA

Alla COPAGRI Via Calabria, 32 00187 ROMA



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI All'ASSITOL Piazza di Campitelli, 3 00186 <u>ROMA</u>

Alla FEDEROLIO Via delle Conce, 20 00154 ROMA

All'UNAPOL Via San Damaso, 13 00165 ROMA

All'UNAPROL Via Rocca di Papa, 12 00179 ROMA

All'Lega Coop Agroalimentare Via Guattani, 9 00153 ROMA

All'UNASCO Via Tevere, 20 00198 ROMA

All'UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane Via San Sotero, 32 00165 ROMA

All'Associazione Nazionale Frantoiani d'Italia Via Tevere, 15 00198 <u>ROMA</u>

Al Consorzio Nazionale degli Olivicoltori Via Piave, 8 00187 ROMA

All'AIPO Via Alberico II, 35 00193 ROMA



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Alla Fedagri- Confcoperative Via Torino, 146 00184 <u>ROMA</u>

Alla AGCI Via Angelo Bargoni, 78 00153 <u>ROMA</u>

All'Unione Nazionale Frantoiani Oleari - UNFO Via Nomentana, 303 00162 <u>ROMA</u>

Ai Frantoiani d'Italia Via Pia, 46 00049 <u>VELLETRI</u> (RM)

All'AGEA Via Salandra, 18 00187 ROMA

./.

Il Decreto ministeriale 10 ottobre 2007, entrato in vigore il 16 gennaio 2008, ha dettato norme in materia di indicazioni obbligatorie nelle etichette dell'olio vergine ed extravergine di oliva.

Onde consentire lo svolgimento di un'efficace azione di controllo, con successivo Decreto dirigenziale del 5 febbraio 2008, sono state dettate le modalità applicative del sopra citato decreto ministeriale.

Il Decreto dirigenziale ha esteso a tutte le imprese di condizionamento l'obbligo del riconoscimento e dell'identificazione alfanumerica secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 14 novembre 2003.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2007 stabilisce, inoltre, che gli oli etichettati prima dell'entrata in vigore del Decreto stesso, privi delle nuove indicazioni obbligatorie, possono essere commercializzati fino al 16 luglio 2009.

Modalità di indicazione dell'origine in etichetta

L'articolo 1 del Decreto ministeriale del 10 ottobre 2007 prevede l'obbligo di indicare in etichetta lo Stato membro o il Paese terzo corrispondente alla



ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio.

L'articolo 2 del citato Decreto specifica le modalità di indicazione dell'origine in etichetta nelle ipotesi in cui le olive siano state coltivate ovvero gli oli siano stati estratti in Paesi diversi. Nel caso in cui l'olio provenga da olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, in etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi nei quali è avvenuta la coltivazione delle olive, in ordine decrescente per quantità utilizzate.

Il medesimo articolo dispone, altresì, che debbano essere indicati in etichetta i diversi Stati membri o Paesi terzi dove gli oli che compongono la partita finale sono stati estratti.

Alla luce della citata disciplina nazionale, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del DM 10 ottobre 2007, si riportano di seguito gli elementi che devono essere contenuti in etichetta ad assolvimento dell'obbligo introdotto dal citato decreto, a secondo dei diversi casi che si possono presentare:

- dio proveniente da olive coltivate in un unico Stato nel quale è anche situato il frantoio di estrazione (es. Italia): "Olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia"
- dio proveniente da olive coltivate in Stati diversi (es. Spagna, Grecia e Italia) ed estratto in un unico Stato (es. Italia): "Olio estratto in Italia da olive coltivate in Spagna, Grecia e Italia" (in ordine decrescente di quantità)
- tagli di oli estratti in Stati diversi (es. Italia e Spagna) da olive coltivate in Stati diversi (es. Italia, Spagna e Grecia): "Olio ottenuto da tagli di oli estratti in Italia e Spagna da olive coltivate in Italia Spagna e Grecia" (in ordine decrescente di quantità).

Resta inteso che le etichette da apporre sulle confezioni degli oli DOP e IGP non possono recare indicazioni diverse o aggiuntive rispetto a quanto previsto nei relativi Disciplinari di produzione. Ciò in quanto l'aggiunta di tali indicazioni configurerebbe una fattispecie sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 297/2004

Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte dei contenitori predisposti antecedentemente la data di entrata in vigore del DM 10 ottobre 2007 ed





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

ancora presenti presso gli stabilimenti di confezionamento, si ritiene ammissibile, ai fini del controllo, consentire l'utilizzo di detti contenitori a condizione che sugli stessi sia apposta un'etichetta adesiva non rimovibile dalla confezione, riportante l'indicazione obbligatoria dell'origine. Le indicazioni, come sopra apposte, dovranno essere riportate sulle etichette in modo tale che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Registri di carico e scarico (art. 5, comma 2, D.M. 4 giugno 2004 e art.
 decreto dirigenziale 5 febbraio 2008)

L'art. 2 del Decreto dirigenziale 5 febbraio 2008 stabilisce che le imprese di condizionamento riconosciute detengano, per ogni stabilimento e deposito, il registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del D.M. 4 giugno 2004.

Le imprese di condizionamento riconosciute, pertanto, dovranno dotarsi di un registro preventivamente vidimato dall'Ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio. Lo schema di registro è quello proposto con circolare n. 22167 del 16 giugno 2004 di questo Ispettorato.

Qualora lo schema indicato non risultasse idoneo alle esigenze di registrazione introdotte dal D.M. 10 ottobre 2007, lo stesso potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente nota, ovvero in forme diverse da quelle proposte, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all'effettiva gamma di oli d'oliva lavorati dall'impresa.

Per le imprese di nuovo riconoscimento è previsto il termine del 31 maggio 2008 entro il quale dovranno dotarsi del suddetto registro. Pertanto, ai fini del controllo, potrà essere considerata utile l'avvenuta presentazione entro tale data, della domanda di rilascio del codice alfanumerico all'Ufficio regionale competente, qualora dovessero esserci difficoltà da parte dei servizi regionali nell'istruzione e definizione delle relative istanze.

Riepiloghi semestrali (art. 5, comma 6, D.M. 4 giugno 2004 e art. 2 D.D. 5 febbraio 2008)

Le imprese riconosciute sono tenute, altresì, ad effettuare le periodiche comunicazioni già disciplinate dal D.M. 4 giugno 2004, secondo lo schema proposto con circolare ICRF n. 22167 del 16 giugno 2004. Qualora lo schema



ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

indicato non risultasse idoneo alle esigenze di registrazione introdotte dal nuovo D.M. 10 ottobre 2007, lo stesso potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente nota.

Aspetti sanzionatori

La violazione dei precetti sanciti dagli artt. 1 e 2 del D.M. 10 ottobre 2007, per espressa previsione contenuta nel medesimo decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura da € 1.600,00 a € 9.500,00.

Ugualmente, per le modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie trova applicazione il dettato dell'art. 14 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Per gli aspetti non trattati nella presente circolare si rinvia a quanto già rappresentato nelle precedenti note di questo Ispettorato.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO (dott. Giuseppe SERINO) A= acquisto/carico olio sfuso;

B= acquisto/carico olio confezionato;

C= vendita/scarico olio sfuso;

D= vendita/scarico olio confezionato;

E= trasferimento olio sfuso al confezionamento (all'interno dello stabilimento);

F = scarico di olio sfuso per trasferimento di prodotto verso altro stabilimento o deposito della stessa impresa;

G = carico di olio sfuso proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa;

H = scarico di olio confezionato per trasferimento di prodotto verso altro stabilimento o deposito della stessa impresa;

 I = carico di olio confezionato proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa;

L = perdite o cali di olio sfuso o confezionato;

VD = vendita ai privati consumatori di olio;

AO1= carico da frantoio di olio proprio dell'impresa;

AO2= carico di olio sfuso in conto deposito;

AO3= scarico olio sfuso di terzi in conto deposito;

AO4= carico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;

AO5= scarico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;

AO6= cessione in omaggio di olio confezionato;

AO7= reso di olio sfuso da clienti;

AO8= reso di olio confezionato da clienti:

AO9= destinazione a Paesi diversi dall'Italia senza designazione di origine;

AO10= svuotamento di olio confezionato;

AO11= restituzione a terzi di olio confezionato in conto lavorazione.

(a) (s)									As Longing Commence of the Com				
STABILIMENTO DEPOSITO			NOTE/ORIGINE DEL PRODOTTO										
			Perdite-cali di favorazione	Isofcontezion.								70 m	X-2-XX
			RECIPIENTE DS P STOCCAGGIO DI	DESTINAZIONE ** SH			·						
	NLIVA	ORIGINE	ZIONATO	CARICO SCARICO									
E COM EZION	VERGINE DI C	ALTRA	SFUSO	3									
	OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA	INE ESCLUSIVA	CONFEZIONATO	SCO CS						waterwater is a reconstitute with		mana moto antico	
		ORIG	35	CARICO SCA									
Jegel Orl Ext	***************************************		RECIPIENTE DI Lotto*		***************************************	 					mende para antidos e Communes com	No. of the latest the	
NEGISTRO DI CARRO E SCARGO DEGLI CLI EA INAVERGIMI		FORNITORE/DESTINATARIO		(approx anylopus)	RIPORTO PAGINA PRECEDENTE								
		DOCUMENTO	GIUSTIFICATIVO CODICE OPERAZIONE	data	RIPOR								
DITTA (denominazione)		OPERAZIONE DOC		emun B									

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI OLI EXTRAVERGINI E VERGINI SFUSI E CONFEZIONATI CON DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE (DM 10/10/2007)

solo per l'olio confezionato
 ¿) Elenco codici allegati
 ¿) Indicare il riferimento (numeri o lettere) del recipiente in cui il prodotto viene stoccato o, nel caso di prodotto confezionato, il recipiente di stoccaggio dal quale è stato ottenuto
 (3) Indicare il riferimento (numeri o lettere) del nuovo recipiente di destinazione in cui il prodotto viene stoccato.

0	STABILIMENTO DEPOSITO		
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI OLI EXTRAVERGINI E VERGINI SFUSI E CONFEZIONATI CON DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE (DM 10/10/2007)	si si si	Survis Salaria	OLIO BLOI WA VEDGINE
		он ты (деполиява	

(a) (s)

					,	 ·							······································				,
		NOTE/ORIGINE DEL PRODOTTO															
		Perdite- call dl lavorazione	sfusoiconfezion.					•									L
		RECIPIENTE DI STOCCAGGIO DI	DESTINAZIONE (II														
	IGINE	٥	quantità (ft)	ARICO SCARICO						waadhaadhii waxaa							
OLIO DI OLIVA VERGINE	ALTRAOF	verri100000	वपन्नतक्षेत्र (१)	CARICO SCARICO CARICO SCARICO			and the second s								SERVICE SERVICES	in accessor de l'accidentation et accessor de	
LIO DI OLIV	SIVA	CONFEZIONATO	quantità (II)	CO SCARICO CA													
ō	ORIGINE ESCLU		quantità (II)	SCARICO CARICO SCARICO													
		S Potto.	L	CARICO													
											emperreases a recino	Antamar Aredoven armen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		RECI	S. S. S.	222										<u> </u>		1880-1881-1881-1882-18	
	FORNITORE/DESTINATARIO		(nominativo/ragione social		RIPORTO PAGINA PRECEDENTE												
		CODICE	€		RIPO												AMARIANA MANAGAMANA MANAGAM
	DOCUMENTO	GUSTIFICATIVO	Samer Sala Sala	טנ													
	OPERAZIONE		ogata	******													
	Ĺ			nu .					<u></u>	<u></u>]

solo per l'olio confezionato
 mana describación del recipiente in cui il prodotto viene stoccato o, nel caso di prodotto confezionato, il recipiente di stoccaggio dal quale è stato ottenuto
 indicare il riferimento (numeri o lettere) del noovo recipiente di destinazione in cui il prodotto viene stoccato.

Riepilogo semestrale della movimentazione degli oli con designazione dell'origine di cui al DM 10/10/2207

		OL OL	O DI ORIGINE ESCLUSIVA ITALIANA	ITALIANA		
	ACQ	ACQUISTATO	VEN	VENDUTO	GIAC	GIACENTE
	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO
EXTRA VERGINE				444444		
VERGINE						

		ORIGI	NE ESCLUSIVA:(non it	aliana)		
an a	ACC	ACQUISTATO	VENI	VENDUTO	GIAC	GIACENTE
	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO
EXTRA VERGINE				The state of the s	WHWH White West and Comment of the C	The state of the s
VERGINE			THE PARTY OF THE P		THE PARTY OF THE P	

		OLIO DI ORIGINE ESC	CLUSIVA(nor	INE ESCLUSIVA(non italiana)		
	ACQ	UISTATO	VEN	VENDUTO	GIAC	GIACENTE
	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO
EXTRA VERGINE			and the state of t		***************************************	
VERGINE						William William Community of the Communi
				1		

		ORIGIN	LUSIVA(nor	IE ESCLUSIVA(non italiana)		
	ACQ	ACQUISTATO	VEN	VENDUTO	GIAC	GIACENTE
	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO
EXTRA VERGINE			WMMW and the control of the control			
VERGINE						

		OFIC	OLIO OTTENUTO DA TAGLI	(GLI		
***************************************	ACQ	ACQUISTATO	VEN	VENDUTO	GIA	GIACENTE
	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO
EXTRA VERGINE			WWW.WWW		**************************************	
VERGINE			The state of the s	W4444444444444444444444444444444444444		W. W

Ditta (timbro e firma)

RIEPILOGO SEMESTRALE DEGLI OLI SFUSI EXTRAVERGINI E VERGINI DI OLIVA ACQUISTATI PER IL CONFEZIONAMENTO O VENDUTI CON DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE, RAGGRUPPATI PER FORNITORE O ACQUIRENTE NON CONSUMATORE FINALE

DITTA		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		Cod. identificativo alfanumerico	o alfanumerico	T171070707070707070707070707070707070707
Sede legale			SEMESTRE	•	,	-
)))	DAL		
		DATI IDENTIFICATIVI DEL FORNITORE O ACQUIRENTE NON CONSUMATORE FINALE	Zona			
	Ξ		di origine ⁽²⁾	EXTRAVERGINE quantità (it)	VERGINE quantità (II)	
	Щ	nominativo/ragione sociale			The same of the sa	
Partita I.V.A.	∢	Indirizzo, comune, provincia. Stato estero				
	ш	nominativo/ragione sociate				
Partita I.V.A.	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero				
	LL	nominativo/ragione sociale				
Partita I.V.A.	А	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero				
	ഥ	nominativo/ragione sociale		7,0000000000000000000000000000000000000		
Partita I.V.A.	А	Indiritze, comune, provincia, Stato estero				
	ш	nominativo/ragione sociale				
Partita I.V.A.	А	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero		-		
	比	nominativo/ragione sociale				
Partita I.V.A.	А	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero				
	Щ	nominativo/ragione sociate				
Partita I.V.A.	٧	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero				
	ш	nominativo/ragione sociale				
Partita I.V.A.	∢	Indirizzo, comune, provincia, State estero				

Ditta (timbro e firma)

di di

Pag.

S: Vanna 2008 Clancio_610 LIOWU OVA CIRCOLARES/NEPILOGO SEM, FORVITORI 29,02

data di compilazione

^{(1) =} barrare la casella F in caso di fornitore, la casella A in caso di acquirente

^{(2) =} indicare l'origine dell'olio solo se esclusiva, per i tagli indicare "TAGLI"